

L'iniziativa Sovraindebitamento, rompiamo il silenzio

Vittorio Sammarco
Associazione Pro.Seguo



ISUICIDI E GLI OMICIDI CHE IN QUESTI GIORNI SI STANNO VERIFICANDO A CAUSA DI SITUAZIONI INSOSTENIBILI DI INDEBITAMENTO, sono un dramma umano e sociale che non può essere assegnato alla cinica contabilità della crisi senza provocare una reazione forte e possibilmente efficace. Non basta indignarsi, occorre trovare le misure adatte a reagire e sostenere quelle che ci sono. E il nostro ordinamento ce l'ha. Soprattutto da quando le organizzazioni della società civile hanno giustamente cominciato a dire che l'Italia non era più il Paese noto per l'alta propensione al risparmio di qualche anno fa, ma nel quale, invece, causa la riduzione dei salari reali, la crisi del Welfare e l'aumento del costo della vita, molte famiglie cominciarono ad intaccare i propri risparmi e a fare debiti. Che stanno sempre di più diventando sovraindebitamento, cioè insostenibile con le normali risorse. E che quindi genera situazioni patologiche di reazioni esasperate.

Di sovraindebitamento si è iniziato a parlare in Italia a seguito dell'approvazione della legge sull'usura (legge n. 108/96), che ha istituito, oltre al fondo di garanzia per le vittime dell'usura, anche un «Fondo per la prevenzione dell'usura», finalizzato a fornire ai soggetti non imprenditori un prestito garantito volto a ripianare i loro debiti.

La previsione di procedure specifiche per la risoluzione delle crisi da sovraindebitamento esiste da anni in quasi tutti gli ordinamenti dei Paesi membri dell'Ue sebbene con notevoli differenze. Dopo un lunghissi-

mo iter parlamentare, la legge 27 gennaio 2012 n.3 «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento», ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento: a) la definizione di sovraindebitamento, che consiste nel «perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni»; b) il procedimento per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sul modello dei piani di ristrutturazione dei debiti previsti dalla legge fallimentare, che si fonda sull'autonomia contrattuale delle parti giudizialmente assistita attraverso l'ausilio degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento; c) il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia. Con decreto legge del 18 ottobre 2012 n.179 sono state poi apportate consistenti modifiche alla legge 3/2012 introducendo gli istituti del piano del consumatore, della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, dell'esdebitazione (provvedimento del Tribunale di liberazione dei debiti residui).

È stata una svolta importante. Se questo provvedimento, nonostante le difficoltà e i nodi critici, fosse studiato e fino in fondo valorizzato sarebbe molto importante. Non si tratta di favorire chi ha fatto debiti in maniera scriteriata - come qualcuno sostiene - ma di intervenire in modo preventivo e razionale, oltre che con l'assunzione collettiva di responsabilità (e senza costi per lo Stato), affinché una situazione fisiologica di debito non diventi tragedia.

L'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento, infatti, consulente del debitore e ausiliario del giudice, ha il compito di aiutare il debitore nella predisposizione della proposta di accordo e di attestare al giudice la fattibilità di un piano di rientro dal debito, raccogliendo la documentazione necessaria, anche mediante l'accesso alle banche dati pubbliche, come l'anagrafe tributaria, nel rispetto delle norme sulla privacy, e curando numerosi adempimenti. Compiti dell'organismo so-

no quelli relativi alla pubblicità della proposta, alle comunicazioni ai creditori, alla raccolta delle adesioni dei creditori alla proposta di piano, all'eventuale nomina di un liquidatore, alla redazione di una relazione sui consensi e sull'accordo da trasmettere al giudice in vista dell'omologazione, e di controllo dell'esecuzione dell'accordo e risoluzione dei problemi che dovessero insorgere durante la fase esecutiva.

In base alla legge 3/2012 gli organismi possono essere costituiti presso enti pubblici, Camere di commercio, Segretariati sociali dei Comuni e Ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai). Mentre il decreto legge 179/2012 prevede che possono costituire tali organismi enti pubblici o privati dotati di requisiti di indipendenza, professionalità ed adeguatezza patrimoniale e che i compiti e le funzioni degli organismi possono essere svolti anche da un professionista o da società di professionisti.

In questa fase gli enti e le istituzioni preoccupate dell'aspetto della prevenzione del fenomeno sovraindebitamento, e interessati alla creazione di percorsi formativi per consulenti economici della famiglia in collaborazione con i servizi sociali o all'apertura di centri di consulenza ed assistenza per soggetti sovraindebitati, potrebbero, però, meglio salvaguardare gli interessi sociali coinvolti, in un'ottica di prevenzione della povertà e di lotta all'esclusione sociale, se fossero idonei ed abilitati anche a seguire il sovraindebitato nella gestione della procedura disciplinata dalle recenti disposizioni di legge in materia di sovraindebitamento.

Dove sta allora l'ostacolo? Come sempre: nella mancata informazione e negli ostacoli che vengono posti da chi ha qualche interesse a che non venga fino in fondo utilizzata la Legge. Per questo l'associazione Pro.seguro (Progetti contro l'esclusione da sovraindebitamento), tenterà di fare breccia contro il silenzio proponendo per il secondo anno un Work shop con tutti gli interessati questa mattina nella sede del Cnel. Titolo: «La gestione del sovraindebitamento: i profili giuridici, sociali ed economici. Le soluzioni per rendere praticabile la Legge 3/12"».

